All. A.H. n. 1443 del 18-4-1966
SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI E GALLERIE - SASSARI
IL SOPRINTENDENTE (Dott. Roberto Caria)
SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI E GALLERIE - SASSARI

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 24 marzo 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 109.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli . . . . . Pag. 1390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 110.
Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Ascoli Piceno ad acquistare in comproprietà un immobile . . . . . Pag. 1392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 111.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pio X, nel comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) . . . . . Pag. 1392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 112.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore del SS. Bambino Gesù e della Sacra Famiglia, con sede in Palermo . . . . . Pag. 1392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 113.
Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Messina ad acquistare in comproprietà un immobile. . . . . . Pag. 1392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 114.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Leone Magno, Papa e Dottore, in Milano. Pag. 1392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1965.
Incremento della pianta organica del personale operaio dell'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali (A.A.I.) . . . . . Pag. 1392

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 1966.
Sostituzione del presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna . . . . . Pag. 1393

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1965.
Modificazione della tabella annessa al decreto ministeriale 9 novembre 1964, concernente l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1964-65, assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 . . . . . Pag. 1393

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1965.
Approvazione del regolamento adottato dal comune di Lierna (Como) per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Como antistante l'abitato. Pag. 1394

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1965.
Misura del trattamento economico di missione spettante ai rappresentanti dell'U.M.A. che in qualità di membri estranei alle Amministrazioni statali fanno parte dei Comitati provinciali per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, costituiti a norma dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852 . . . . . Pag. 1395

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1966.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea del comune di Porto Torres (Sassari) . Pag. 1395

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1966.
Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Rovigo e Ferrara . . . . . Pag. 1397

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1966.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Ayas (Aosta) . . . . . Pag. 1397

(2)

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3:

le navi in servizio pubblico di linea;

i natanti della polizia, della guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto e del Consorzio per la tutela della pesca e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che in conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza o destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera, di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa e altri natanti muniti di motore fuori bordo e utilizzati allo stesso scopo possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi di acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

Visto: *Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
JERVOLINO

Visto: *Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(2303)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1965.

Misura del trattamento economico di missione spettante ai rappresentanti dell'U.M.A. che in qualità di membri estranei alle Amministrazioni statali fanno parte dei Comitati provinciali per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, costituiti a norma dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 25 della legge 15 aprile 1961, n. 291, concernente il trattamento economico di missione spettante agli estranei alle Amministrazioni statali per le missioni all'interno compiute per conto dello Stato;

Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, il quale prevede, tra l'altro, la costituzione di appositi Comitati provinciali per sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, fra i cui componenti vi sono anche estranei alle Amministrazioni statali;

Ritenuto che gli anzidetti Comitati provinciali possono disporre controlli e prove pratiche per l'accertamento diretto dei consumi effettivi delle macchine e dei motori impiegati nelle singole operazioni agricole e che per il pagamento delle relative indennità di missione e per il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione delle finanze risulta istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1965 il capitolo 1601;

Considerata la necessità di stabilire la misura del trattamento economico di missione spettante agli estranei alle Amministrazioni statali facenti parte dei suddetti Comitati, limitatamente ai rappresentanti dell'Ente assistenziale « Utenti motori agricoli » - U.M.A., cui sono devolute funzioni di tutela degli interessi dello Stato, sia per la spesa gravante sul menzionato capitolo 1601 dell'anno finanziario 1965, sia per la spesa gravante sul corrispondente capitolo degli anni futuri;

Vista la nota in data 3 dicembre 1965, prot. n. 158312/XXV-A, con la quale il Ministero del tesoro comunica il necessario assenso all'equiparazione, ai fini della diaia, dei menzionati rappresentanti dell'U.M.A. ai dipendenti statali con qualifica di consigliere di 1ª classe o equiparata;

Decreta:

Articolo unico.

Il trattamento economico di missione spettante, nei casi di controlli e prove pratiche per l'accertamento diretto dei consumi effettivi delle macchine e dei motori impiegati nelle singole operazioni agricole, ai rappresentanti dell'Ente Assistenziale « Utenti motori agricoli » - U.M.A., che in qualità di membri estranei alle Amministrazioni statali fanno parte dei Comitati provinciali costituiti a norma dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è stabilito nella misura prevista dalla tabella *A* allegata alla legge 15 aprile 1961, numero 291, per i dipendenti dello Stato in attività di servizio con qualifica di consigliere di prima classe o equiparata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1966
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 312

(2241)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea del comune di Porto Torres (Sassari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 16 maggio 1961 e del 16 gennaio 1963 ha in-

cluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona litoranea del comune di Porto Torres;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Esaminata la richiesta del Ministero della marina mercantile intesa ad ottenere che dal vincolo in questione venga escluso il tratto demaniale compreso tra il punto d'attacco orientale del molo di levante del Porto di Torres e la Punta di San Gavino a Mare, utile per un probabile ampliamento del porto medesimo;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, dalla scogliera ad est del porto fino al limite comunale con Sassari verso Platamona, è tutto un susseguirsi di coste rocciose mirabilmente intagliate dal mare e ricche di profonde insenature con picchi strapiombanti e fitta vegetazione, dove l'elemento terrestre si fonde mirabilmente con quello marino, sì da costituire una magnifica serie di quadri naturali, godibili sia dal mare che da terra da punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona litoranea del territorio comunale di Porto Torres (Sassari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Il confine della zona sottoposta a vincolo è il seguente: inizia dal punto d'attacco del molo orientale di Porto Torres e segue la verticale passante per tale punto fino all'intersecazione con la Strada statale n. 131, che viene seguita fino alla cantoniera Li Pedriazzi. Da tale cantoniera il limite segue la strada provinciale congiungente Li Pedriazzi a Sorso nel punto d'innesto sulla Strada statale dell'Anglona (n. 200), che viene seguita fino la punta sul fiume Silis (detto anche Riu di Sorso). Indi risale detto fiume al ponte che unisce la regione Santa Elias alla regione Baddebadde Porcheddu seguendo tale strada verso nord-est fino a che essa s'innesta sul limite comunale fra il comune di Sorso ed il comune di Sennori. Detto limite del comune di Sorso è seguito fino al mare toccando via via il limite comunale di Osilo e quello di Castelsardo. Dalla sopracitata zona s'intende escluso il tratto demaniale compreso tra il punto d'attacco orientale del molo di levante del Porto Torres e la Punta di San Gavino a Mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Porto Torres provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 gennaio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

Verbale della seduta del giorno 16 *maggio* 1961

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno 16 del mese di maggio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 16 previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente;

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) Vincoli della zona litoranea del comune di Porto Torres.

(*Omissis*).

Il membro cav. Aldo Melis, fa presente l'opportunità che i vincoli panoramici siano estesi anche alle isole, e non solo alla zona litoranea del comune di Porto Torres come indicato nel punto 3) dell'ordine del giorno. I membri presenti accettano tale proposta: il vice-presidente, nell'aggiungere la sua accettazione, tiene a segnalare la particolare importanza dell'isola Piana nel quadro naturale che si gode, sia da terra che dal mare, nella zona compresa fra la penisola di Stintino e l'isola dell'Asinara. A proposito di quest'ultima isola, il vice-presidente fa osservare come tale isola sia d'indicibile bellezza, simile e non certo inferiore a quella, tanto giustamente celebrata, dell'isola di Capri. Il fatto che l'isola dell'Asinara sia attualmente inacessibile al pubblico (essendo in parte adibita a campo contumaciale ed in parte a colonia penale) non infirma la necessità che la sua bellezza sia in qualche modo tutelata: il solo mezzo efficace è il vincolo panoramico.

Si riaccende la discussione sulla zona litoranea del comune di Porto Torres. Il cav. Aldo Melis e l'avv. Antonio Sechi, cui si associa il sindaco di Porto Torres, dichiarano la necessità — al fine di non intralciare lo sviluppo economico del Comune — che sia lasciata libera da ogni vincolo panoramico la zona compresa fra la sponda sud del canale che unisce lo stagno di Casaraccio col mare fino a tutto il porto della Città. La Commissione accetta. In tal modo, si conclude la zona litoranea del comune di Porto Torres, sottoposta a vincolo panoramico, e quella compresa fra la scogliera est del porto ed il limite comunale di Sassari. Tali confini risultano segnati nell'allegato grafico a scala 1:25.000. All'unanimità la Commissione inserisce anche l'isola Piana, l'isola dell'Asinara ed ogni scoglio affiorante dal mare entro i limiti del Comune suddetto.

(*Omissis*).

Il vice presidente: CARITA'

Il segretario: CAREDDU

Verbale della seduta del giorno 16 *gennaio* 1961

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno 16 del mese di gennaio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 17, previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente;

Ordine del giorno:

Motivazione, in seguito a richiesta ministeriale, delle decisioni rese note con verbale del 16 maggio 1961, relativamente al comune di Porto Torres.

(*Omissis*).

In assenza del presidente, il vice-presidente dichiara aperta la seduta e chiede che si passi alla discussione dell'ordine del giorno, dopo aver constatato il numero legale.

La Commissione riprende in esame quanto stabilito nella seduta del 16 maggio 1961.

Innanzitutto conferma i seguenti limiti relativi alla zona del comune di Porto Torres descritti e tracciati nella carta allegata.

La motivazione è la seguente:

Dalla scogliera ad est del porto fino al limite comunale con Sassari verso Platamona è tutto un susseguirsi di coste rocciose, mirabilmente intagliate dal mare e ricche di paurosi anfratti e profonde insenature. Tale paesaggio continua fino alla collinosa zona di Abbacurrente, individuata dalla antica torre litoranea e foltissima di pini.

L'intero territorio sopra accennato, sia come veduta d'assieme dal mare che come seguito di vedute da terra, dai molti punti accessibili al pubblico, costituisce una magnifica serie di quadri naturali, per la mirabile fusione dell'elemento marino con l'elemento terrestre, ricco di rocce strapiombanti e magnifico per la fitta vegetazione della parte più occidentale. Pertanto ogni modificazione dell'esteriore aspetto di tale zona va considerata con notevole cautela.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il vice presidente: CARITA'

Il segretario: CAREDDU

(2294)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1966.

Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Rovigo e Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 273 di detto piano è prevista la strada: Adria-Codigoro-Migliarino-San Vito-Portomaggiore-innesto Strada statale n. 16 « Adriatica » a Consandolo, della lunghezza di km. 70 + 540;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada Adria-Codigoro-Migliarino-San Vito-Portomaggiore-innesto Strada statale n. 16 « Adriatica » a Consandolo, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 495 « di Codigoro ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1966
Registro n. 4 *Lavori pubblici, foglio n.* 67

(2393)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Ayas (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 luglio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone da Lignod a Champoluc e del Crest nel comune di Ayas;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Ayas (Aosta);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindato di Ayas;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, a presentare, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che i comprensori da Lignod a Champoluc e del Crest hanno notevole interesse pubblico in quanto, con gli abitati di Lignod, Antagnod, Magneaz, Mandrion, Bisous, Pallenc, Palouettaz, Champlan, del Crest, costituiscono complessi caratteristici di valore estetico e tradizionali nonchè quadri naturali di eccezionale bellezza; i suddetti abitati, infatti, sono formati in gran parte da tradizionali costruzioni in legno (rascard) che hanno un caratteristico aspetto per la spontanea concordanza con l'ambiente circostante, costituito da verdi prati in dolce declivio con vaste pinete, corsi d'acqua, montagne, ecc., rappresentando un insieme di notevole bellezza; inoltre la strada comunale che collega l'abitato di Lignod a quello di Champoluc è una strada panoramica per la meravigliosa vista che da essa si ha sul monte Rosa, sul pianoro del Crest e sulla valle centrale;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Ayas, costituite dai comprensori da Lignod a Champoluc e del Crest, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

a) *zona da Lignod a Champoluc*:

1) a nord: con il foglio LIV, con il foglio LII, con il foglio LXV; ad est: con il foglio LII, con le particelle: parte n. 646, parte n. 42, parte n. 47, n. 46, 45, 647, 103, 104, 127, 128, parte n. 193, 650, parte n. 215, parte n. 668, parte n. 248, parte n. 247, parte n. 266, parte n. 275, n. 274, 273, parte n. 492, n. 507, 508, 509, 560, 559, 571, 607 del foglio LXIV, con le particelle n. 18, 19, 30, 29, 54, 55, 143, parte n. 178, parte n. 100, 270, 114, 115 del foglio LX, con la strada vicinale delle Maisonettes, con la strada vicinale delle Perrine; a sud: con il foglio LIV, con il foglio LVII, con il foglio LVIII, con il foglio LVI,